

S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona
Email: info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it

II DIRETTORE GENERALE

Determina n. 84 del 08-07-2022

Registro generale dei decreti e delle determine n 84 del 08-07-2022

Oggetto: Liquidazione spese legali a favore del Sig. Gucciardo Calogero, liquidate con la sentenza della CTP n° 893/02/21- (accertamento comune di Siculiana)

Premesso:

- che con atto Rep. n. 17911 del 09/12/2013 i comuni di Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, S. Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Siculiana, compreso la provincia di Agrigento, hanno costituito la società consortile a responsabilità limitata denominata "SRR ATO n.4 Agrigento Provincia Est" (SRR);
- che lo statuto della suddetta SRR, come modificato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 31/07/2017 prescrive, tra le altre cose, all'art.5 lett. 1), che "Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei Comuni, ivi comprese quelle di riscossione del tributo e/o tariffa per i servizi di igiene ambientale e/o connessi/collegati.
- in data 15.12.2017 e in data 28.11.2018 la SRR ATO 4 Agrigento Provincia Est ha notificato gli avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione TARSU/TIA 2011/2012 ai contribuenti accertati;

Considerato

- che alcuni dei contribuenti accertati, hanno promosso ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale, CTP, avverso il provvedimento notificato;

Dato atto

- la Commissione Tributaria Provinciale ha emesso la sentenza n 893/02/21 e che la stessa ha avuto esito sfavorevole alla SRR ATO 4 AG EST;
- che è necessario provvedere alla rifusione delle spese legali liquidate con la sentenza sopra indicata;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società (CdA) n.7 del 07/04/2017 con la quale il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, è stato nominato Direttore Generale della SRR;

Visti

- La deliberazione del CdA della SRR n.7 del 07/04/2017 di nomina del direttore generale della SRR;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società, di cui al verbale n°8 del 27/07/2021, con la quale ha proceduto ad attribuire specifiche deleghe e funzioni al sottoscritto Direttore Generale n.q., tra le quali rientrano quelle oggetto della presente determinazione;
- Il d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- la sentenza 893/02/21 emessa dalla CTP;
- la nota spese inviata dal legale Suo procuratore;

Dato atto che:

- l'importo relativo alle spese legali alle quali è stata condannata la Società, scaturenti dalla sentenza in oggetto indicata, ammonta a complessivi € 150,00 comprensivo di accessori previsti per legge,

Per quanto sopra esposto,

DETERMINA

- di procedere alla liquidazione delle spese legali liquidate con la sentenza n° 893/02/21 emessa dalla CTP in favore del Sig. Gucciardo Calogero, per l'importo complessivo di € 190,31 comprensivo di oneri previsti per legge come da nota spese al ns prot 3232-22;
- di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, come indicato nella nota spese, alle seguenti coordinate: IT71K 02008 33730 000420808932 intestato a Gucciardo Calogero;
- di notificare il presente provvedimento ai responsabili dell'ufficio tributi e dell'ufficio contabilità della Società, per tutti gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 d.lgs.50/2016;

Il Direttore Generale
Dr. Claudio Guarneri



AVV. DAVIDE LO GIUDICE
Viale Regina Elena n. 60 – Canicattì
Cell. 3476913198; PEC: avvocatodavidelogiudice@avvocatiagrigento.it
(C.F.LGDDVD67B17B429C; P.IVA:)

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
SENTENZA N.893/2021 - pubbl. il 13/05/2021

Sig. GUCCIARDO CALOGERO contro S.R.R. ATO 4 AG

DISTINTA SPESE E COMPENSI PROFESSIONALI LIQUIDATI IN SENTENZA

Compenso professionale netto	€ 130,43
Spese generali ex art. 13 (15% sul detto compenso)	€ 19,56
Cassa Avvocati (4% su € 575,00)	€ 6,00
Totale imponibile	€ 155,99
Iva al 22% su imponibile	€ 34,32
Totale documento s.e.o.	€ 190,31

La suddetta somma dovrà essere versata in favore del sig. Gucciardo Calogero tramite bonifico bancario sul seguente indirizzo IBAN: IT71K 02008 33730 000420808932 intestato Gucciardo Calogero.

Canicattì, li 16.02.2022

Avv. Davide Lo Giudice

Dettaglio E-mail

Mittente: avvocatodavidelogiudice@avvocatiagrigento.it

Destinatari: srrato4@legalmail.it

Inviata il: 01-03-2022 **alle:** 19:16 **Num. Protocollo:** 0001723 **del:** 02-03-2022

Ricevuta il: 01-03-2022 **alle:** 19:16

Scaricata il: 02-03-2022 **alle:** 8:09

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: NOTIFICA (Ai sensi dell'art. 3-bis legge n. 53/94) gucciardo

NOTIFICA SERRATO
Lip 11/06/22

Io sottoscritto **Avv. Davide Lo Giudice** (Cod. Fisc. LGDDVD67B17B429C), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Agrigento, in ragione del disposto della legge n. 53/94 e ss.mm., quale difensore e procuratore del Sig. Gucciardo Calogero, in relazione al procedimento tributario già pendente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento (R.G. n.275/2019, Sez. 2°) e definito con sentenza n. 893 del 16.02.2021, depositata in segreteria il 13.05.2021, notifico la citata sentenza con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento ha accolto il ricorso e condannato parte resistente al pagamento delle spese legali, unitamente all'attestazione di passaggio in giudicato del 15.01.2021, all'attestazione di conformità del 16.02.2022, alla distinta spese e compensi, ed alla presente relata di notifica, affinché ne abbia legale conoscenza, a:

S.R.R. ATO N.4 – Agrigento, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, con sede legale in Piazza Aldo Moro n.1, tramite invio al suo indirizzo di posta elettronica certificata: **srrato4@legalmail.it** (pubblicato sul proprio sito istituzionale e nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico INI-PEC).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3-*bis*, comma 2 e art. 6, comma 1 legge n. 53/94, nonché dell'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm., io sottoscritto difensore e procuratore Avv. Davide Lo Giudice attesto la conformità delle copie informatiche degli atti che si notificano agli originali cartacei e digitali in mio possesso, nonché a quelli estratti dal portale della giustizia tributaria.

Atto sottoscritto digitalmente con estensione pdf.p7m.

Canicatti, li 1/03/2022 **Avv. Davide Lo Giudice**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto **Avv. Davide Lo Giudice** (Cod. Fisc. LGDDVD67B17B429C), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Agrigento, quale difensore e procuratore del sig. Gucciardo Calogero, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, conv. in L.221/2012, in relazione al procedimento tributario già pendente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento (R.G. n.275/2019, Sez. 2°) e definito con **sentenza n.893 del 16.02.2021, depositata in segreteria il 13.05.2021 non impugnata e quindi passata in giudicato**

ATTESTO

che le copie informatiche della sentenza sopra citata, estratta dal portale telematico della giustizia tributaria; l'attestazione di passaggio in giudicato del 15.02.2022, sono conformi ai corrispondenti originali informatici e digitali in mio possesso ed a quelli custoditi nel portale della giustizia tributaria.

Atto sottoscritto digitalmente con estensione pdf.p7m.

Canicattì, li 16.02.2022

Avv. Davide Lo Giudice



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Oggetto : Richiesta attestazione passaggio in giudicato - Sentenza n. 893/02/2021 emessa il 16/02/2021 e depositata il 13/05/2021 – Ricorrente: Gucciardo Calogero

Visti gli atti d'ufficio;
Considerato che alla data odierna non sono stati prodotti atti di Costituzione relativi ad eventuale gravame di Secondo Grado

ATTESTA

Il passaggio in giudicato della Sentenza n. 893/02/2021 RGR. 275/2019 , a nome di Gucciardo Calogero emessa il 16/02/2021 e depositata il 13/05/2021.

Agrigento 15/02/2022

Il Direttore *ad interim*

Roberto Agrò



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AGRIGENTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ZUCCHETTO	CESARE	Presidente
<input type="checkbox"/>	CELENTANO	ROBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DAVICO	ALBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 275/2019
depositato il 28/02/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 20120000011859 TARSU/TIA 2012
contro:
S.R.R.A.T.O.N.4 AGRIGENTO
PIAZZA ALDO MORO N.1 92100 AGRIGENTO

difeso da:
TRUPIA IVAN
VIA SEN. SAMMARTINO 74 92024 CANICATTI'

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 20120000011859 TARSU/TIA 2012
contro:
SICULIANA COMUNE
PIAZZA ALDO MORO 1 92100 AGRIGENTO

proposto dal ricorrente:
GUCCIARDO CALOGERO
3334562945
VIA CAVOUR 34/A 20098 SAN GIULIANO MILANESE MI

difeso da:
LO GIUDICE DAVIDE
VIA CONSOLARE VALERIA 118 98035 GIARDINI-NAXOS ME

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 275/2019

UDIENZA DEL

16/02/2021 ore 15:30

N°

893/21

PRONUNCIATA IL:

16 FEB. 2021

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

13 MAG. 2021

Il Segretario

IL SEGRETARIO
DI AGRIGENTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso telematico depositato il 28.02.2019, il ricorrente, Sig. Gucciardo Calogero, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Lo Giudice, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Commissione Tributaria Provinciale, avverso l'avviso di accertamento n.20120000011859 del 16.11.2018, notificato il 05.12.2018, avente ad oggetto l'omessa denuncia della TARSU per l'anno 2012, deducendo la nullità dello stesso, per tardività dell'attività di accertamento per intervenuta decadenza ed estinzione del diritto a riscuotere per decorso del termine di prescrizione (I), per illegittimità della riscossione TARSU 2011 per intervenuta abrogazione della norma primaria da parte dell'art. 49, del d.lgs. n. 22/97, in base al quale la TARSU deve ritenersi soppressa già dal 2010 (II), per erroneità ed illegittimità nel calcolo delle sanzioni, interessi e tributi applicati (III), per contraddittoria e/o insufficiente indicazione dell'ufficio/ente al quale notificare il ricorso-reclamo (IV), per omessa indicazione della data e relata in bianco nella copia dell'avviso consegnato al destinatario. nullità insanabile (V), chiedendo la declaratoria di nullità.

In data 03.07.2019 si costituiva in giudizio la S.R.R. A.T.O. N. 4 di AGRIGENTO, che confermava la validità e la legittimità del proprio operato, la adeguata motivazione, e concludeva per l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.


La controversia, veniva quindi sottoposta all'esame di questo Collegio all'udienza camerale del 16 febbraio 2021, nel corso della quale, udito il relatore, verificato le condizioni di ammissibilità del ricorso, decideva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso in esame è fondato e va accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.

I Con riferimento al primo motivo di gravame, ovvero l'asserita decadenza dal potere di richiedere il pagamento dell'imposta, occorre evidenziare che l'art. 1, comma 161 Legge 27.12.2006, n. 296 prevede che *«gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo*

Il relatore




a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati». Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato dall'art. 1, comma 172 l. 296/2006, con decorrenza 1.7.2007 il previgente art. 71, c.1. D.lgs 507/93 che prevedeva il termine triennale di decadenza. Il comma 171 del medesimo art. 1 legge n. 296/2006 prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria. L' art. 70, comma 1, D.lgs 507/93 recita «i soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune». Inoltre l'art. 71 del D.lgs 15 novembre 1993 n. 507 prevede l'emissione dell'avviso di accertamento relativo alla T.A.R.S.U. soltanto nel caso in cui il contribuente non abbia presentato la denuncia prescritta dall'articolo 70 del D.lgs 15 novembre 1993 n. 507, oppure nel caso in cui l'ufficio ritenga che la denuncia presentata sia infedele od incompleta, mentre, qualora la denuncia sia stata presentata, l'ente, ove ritenga di non contestarla, procede attraverso la notifica della cartella esattoriale senza previo emissione di alcun avviso di accertamento, liquidando il tributo in base agli elementi dichiarati dallo stesso contribuente o a seguito di denuncia di variazione. Inoltre, l'art. 72, comma 1, D.lgs 15 novembre 1993 n. 507 consente al Comune di procedere direttamente alla liquidazione della T.A.R.S.U. e alla conseguente iscrizione a ruolo quando è determinata attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell'anno precedente e dei dati in essi contenuti (in tal senso: Cass., Sez. 5^a, 29 novembre 2016, n. 24187; Cass., Sez. 5^a, 23 maggio 2019, n. 14043).

Questo Collegio rileva, in ordine all'avviso di accertamento impugnato, che la pretesa TARSU è relativa ad immobile di cui il ricorrente/contribuente non ha denunciato il possesso e che, in assenza di prova contraria, tale possesso, oltre che presumersi alla data del 1° gennaio 2012 (anno per il quale è stata attivata, con l'avviso impugnato, la pretesa fiscale), è confermato dallo stesso allegato 1 dell' avviso notificato, che reca quale data di decorrenza del tributo il 01/01/2012, presupponendone il possesso. La Corte di Cassazione (Sez. V, sentenza n. 22224 del 3 novembre 2016) ha stabilito che in ordine alla decorrenza del termine quinquennale di legge occorre differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione dei locali è in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva atteso che nel primo caso, il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, mentre nel secondo caso, dal 20 gennaio dell'anno successivo. In base a questo orientamento, condiviso da Codesto Giudicante, le occupazioni iniziate tra il 1° e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente

Il relatore


successivo, cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell'anno successivo, con la conseguente diversa decorrenza del termine decadenziale quinquennale. L' art. 70, comma 1, D.lgs 507/93 recita «*i soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune*». La S.R.R. A.T.O. N. 4 di Agrigento ritiene, invece, che il termine sia quello del 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione. Occorre, al riguardo differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione dei locali è in corso dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio (come nel caso in esame, ove l'Amministrazione comunale era senz'altro a conoscenza dell'occupazione dell'immobile in data antecedente al 1° gennaio 2012, avendo notificato per l'anno 2011 un precedente avviso di accertamento TARSU), dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva. Nel primo caso il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo. La chiara interpretazione del dettato normativo non consente di ritenere che, in ogni caso, il termine del 20 gennaio debba riferirsi all'anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento dell'imposta dovevano essere effettuati. Pertanto, a fronte del chiaro dato normativo, le occupazioni iniziate tra il 1 e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo, cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell'anno successivo (*cf.* Cass. 21/06/2016 n. 12795). Tale termine costituisce un non irragionevole spartiacque, nella applicazione del c.d. doppio binario. Ove si accedesse alla tesi del Ente, non illogica ma priva di supporto normativo, le medesime conseguenze si verificherebbero nel caso di occupazione iniziata il 31 dicembre rispetto a quella iniziata il 1 gennaio dell'anno successivo. Ove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo all'anno successivo l'avrebbe espressamente previsto.

Ora, in base al combinato disposto dell'art. 1, comma 161 e comma 172, lett. b, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'avviso di accertamento d'ufficio in ordine alla imposta dovuta per l'anno 2012 doveva essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, e quindi entro il 31 dicembre 2017, essendone obbligatorio il versamento entro il 31 dicembre 2012. Nel caso di specie, non essendo controverso che l'occupazione sia iniziata prima dell'inizio dell'anno e quindi il termine per potere avanzare la pretesa impositiva da parte dell'Ente, relativamente alla tassa per il 2012, era il 31/12/2017 e deve, quindi, considerarsi tardivo, per intervenuta decadenza, l'accertamento notificato il 05/12/2018.

il relatore


Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti tutti gli altri, e, per l'effetto, deve annullarsi l'atto impugnato

Spese del giudizio

Le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

P. Q. M.

la Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento n. 20120000011859; condanna parte resistente, al pagamento delle spese del presente giudizio, a favore del ricorrente, liquidate in € 150,00, comprensive della maggiorazione di cui al *comma 2-septies*, dell'art.15 del D.Leg.vo 546/92, oltre al contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Agrigento, addì 16 febbraio 2021.

il Relatore



il Presidente



RELATA DI NOTIFICA

(Ai sensi dell'art. 3-bis legge n. 53/94)

Io sottoscritto **Avv. Davide Lo Giudice** (Cod. Fisc. LGDDVD67B17B429C), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Agrigento, in ragione del disposto della legge n. 53/94 e ss.mm., quale difensore e procuratore del Sig. Gucciardo Calogero, in relazione al procedimento tributario già pendente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento (R.G. n.275/2019, Sez. 2°) e definito con sentenza n. 893 del 16.02.2021, depositata in segreteria il 13.05.2021, notifico la citata sentenza con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento ha accolto il ricorso e condannato parte resistente al pagamento delle spese legali, unitamente all'attestazione di passaggio in giudicato del 15.01.2021, all'attestazione di conformità del 16.02.2022, alla distinta spese e compensi, ed alla presente relata di notifica, affinché ne abbia legale conoscenza, a:

S.R.R. ATO N.4 – Agrigento, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, con sede legale in Piazza Aldo Moro n.1, tramite invio al suo indirizzo di posta elettronica certificata: **srrato4@legalmail.it** (pubblicato sul proprio sito istituzionale e nell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico INI-PEC).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3-*bis*, comma 2 e art. 6, comma 1 legge n. 53/94, nonché dell'art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm., io sottoscritto difensore e procuratore **Avv. Davide Lo Giudice** attesto la conformità delle copie informatiche degli atti che si notificano agli originali cartacei e digitali in mio possesso, nonché a quelli estratti dal portale della giustizia tributaria.

Atto sottoscritto digitalmente con estensione pdf.p7m.

Canicattì, lì 1/03/2022

Avv. Davide Lo Giudice